

gare saranno minori. Il Ministero e la Commissione, nel proporre che il riparto fosse lasciato al giudizio dei Consigli provinciali e degli intendenti, furono guidati dal pensiero di riparare alcuni errori materiali riconosciuti da tutti. Nella provincia di Torino, per esempio, che è quella che io conosco di più, si è riconosciuto che, rispetto al comune di Carignano, si è commesso un errore grave; non saprei come esso sia accaduto, ma non fu contestato da nessuno. Si è tassato Carignano a ragione della consumazione che vi si faceva prima dell'apertura della strada ferrata di Savigliano.

Ora, tutti sanno che coll'apertura della strada ferrata di Savigliano il commercio di transito è quasi scomparso in Carignano, e quindi la consumazione vi è diminuita forse della metà, se non dei due terzi. Eppure Carignano è tassato quasi a ragione dell'antica consumazione; questo è un errore materiale riconosciuto da tutti, ed io non vedo perchè non si debba riparare.

Di più, dopo lo stabilimento del riparto, sono accaduti alcuni fatti che hanno modificato la consumazione. Alcuni esercenti, per evitare di essere tassati in un dato comune, hanno trasportato il loro esercizio nel comune vicino. La Camera ricorderà, a cagion d'esempio, una petizione del comune di Felizzano, il quale esponeva che, quando venne tassato, vi esistevano due macelli nel comune, e quindi non aveva creduto di dover reclamare, perchè il canone assegnato corrispondeva assai esattamente colla consumazione degli oggetti colpiti dalla legge, ma che, dopo il riparto, questi due esercenti avevano trasportato la loro industria nel comune vicino e mandavano carne ugualmente agli abitanti di Felizzano. Ecco quindi una mutata condizione, alla quale mi pare convenga riparare. Ma dirò, di più, che, a mio credere, vi fu in tutti questi riparti un errore che ha dominato più o meno in tutte le provincie.

La legge diceva, e con ragione, che si doveva nel riparto del canone tener conto anche della popolazione. Ora, in fatto di gabelle, la popolazione è un elemento affatto secondario. La consumazione dei generi colpiti dalla tassa non è in costante relazione colla popolazione; che anzi alcune volte non vi è fra questi due termini rapporto alcuno, dal che è conseguito che, volendo tener conto della consumazione, i piccoli paesi sono stati generalmente colpiti oltre di ciò che avrebbero dovuto esserlo, ed i grandi centri non lo sono stati abbastanza.

Questo è un errore che si ritrova, dal più al meno, in tutti i riparti. Io sono così convinto di questa verità, che nel primitivo progetto proponeva che fossero esclusi dal beneficio della riduzione i comuni che avevano una popolazione maggiore di 10 mila anime, e sono ancora convinto che questa disposizione sarebbe opportuna. La Commissione ha creduto che vi potevano essere casi eccezionali, e che era meglio rimettersi all'equità dei Consigli provinciali, i quali avrebbero certamente tenuto conto delle circostanze nelle quali si trovavano i piccoli comuni, e che, se per avventura alcun grosso borgo fosse stato soverchiamente colpito, non conveniva escluderlo in modo assoluto dal beneficio di questa legge. Ma, lo ripeto, io credo che, considerando nel complesso il riparto, si farebbe cosa buona attribuendo l'intera riduzione ai piccoli paesi rurali. Tutte le città, dal più al meno, hanno mezzi di pagare; quantunque sembrino anche a prima giunta gravate, nulladimeno hanno tali espedienti che il canone, ripartito fra gli esercenti e sui dazi, finisce sempre per non tornar troppo grave, mentre nei paesi rurali riesce talvolta veramente incomportabile.

Se si adottasse la proposta dell'onorevole Botta, i comuni

rurali non potrebbero in nessun caso godere di un sollievo maggiore di quello dalla legge stabilito; ora, lo ripeto, vi sono dei comuni rurali ove la diminuzione del quinto non basta. Si è parlato della provincia di Genova; ebbene, lo dico schiettamente, vi sono molti comuni rurali in quella provincia, nei quali si deve fare una diminuzione molto maggiore del quinto; se a questo limite soltanto si restringesse il sollievo, sarebbe quasi impossibile che potessero soddisfare all'imposta, mentre invece vi sono località, anche in quella provincia, che possono benissimo sopportare il canone imposto, come, per esempio, Sampierdarena può benissimo pagare le 35,000 lire impostegli.

Per tutti questi motivi prego la Camera a non accogliere la proposta dell'onorevole Botta.

BOTTA. Mi hanno sorpreso e, dirò anche, non molto appagato le osservazioni fatte contro la mia proposta dall'onorevole presidente del Consiglio.

Mi hanno sorpreso, perchè io credo che il Governo, dal 13 gennaio ultimo scorso a questo giorno, non avrebbe potuto avere ulteriori notizie sull'andamento di questa imposta; eppure il Governo, nel progetto presentatoci nel 13 gennaio, proponeva all'articolo 7 precisamente la disposizione che ora io propongo. In esso si diceva: « Il Consiglio delegato procederà, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui nell'articolo precedente, alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune, fra gli esercenti contemplati nel titolo I della legge 2 gennaio 1853, nella proporzione della rispettiva quota di detto canone. »

Io non so come adesso l'onorevole ministro venga, con allegazioni che non mi persuadono, a distruggere il suo operato. Se, invece di essere ministro, fosse deputato, sarei tratto a supporre che è per fare opposizione; ma, per sostenere la sua prima proposta, dovrebbe invece appoggiare la mia aggiunta all'articolo 1.

Aggiungerò a quanto aveva l'onore di dire ieri che la gerarchia, per così dire, dei giudizi ci impone di adottare la mia aggiunta.

Il Governo sa, e l'onorevole signor ministro non mi disdirà, che vi sono state provincie nelle quali l'intendente non andò d'accordo coi consiglieri provinciali; vi sono state provincie nelle quali i comuni non andarono d'accordo coll'intendente e coi consiglieri provinciali; vi sono stati infatti reclami sui quali ha provveduto il Governo, e sappiamo in quale modo ha provveduto, sentendo il Consiglio di Stato, sentendo gli uomini competenti dell'azienda della regie gabelle; dietro questi lumi, di cui si circondò colla sua superiore autorità, in molte provincie ha emendato le proposizioni degli intendenti e dei Consigli provinciali, e statui egli la distribuzione fra i comuni della tassa.

Or dunque, se noi adottiamo la legge come ci viene proposta dalla Commissione; se incarichiamo l'intendente di distribuire questa diminuzione fra i comuni più o meno danneggiati, che cosa facciamo?

E se adottiamo anche l'articolo 7 della Commissione, col quale si stabilisce che non vi sia appello contro questo giudizio, noi sottoponiamo il giudizio superiore, il giudizio dell'appello, il giudizio del Governo, circondato dai lumi che vi ho accennato, al buon volere dei primi giudici, senza potervi fare opposizione.

L'onorevole ministro, per sostenere che i guai che possono nascere da una disparata distribuzione di questo favore, all'egò che, se si trattasse di far pagare, ammetterebbe benissimo che vi sarebbero dei guai; ma, trattandosi di concedere un favore, dice di no.